



STUDI  
COLLA SCARONI  
& ASSOCIATI  
COMMERCIALISTI e REVISORI



## COMUNICAZIONE PREVENTIVA SPESE 2024 2025 SUPERBONUS

### PREMESSA

Publicato sul sito del Governo il D.P.C.M. 17 settembre 2024, che definisce il contenuto, le modalità e i termini delle informazioni da trasmettere all' **ENEA** e al **Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS** per usufruire delle **detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate** per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico.

Si ricorda infatti che è stata introdotta una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le **spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono)** per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all' art. 119 del D.L. n. 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

### SOGGETTI TENUTI ALLA NUOVA COMUNICAZIONE

- **coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILA-s**, di cui all'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- **coloro che presentano i suddetti documenti (CILA-s o permesso di costruire) dall'1.1.2024.**

### MODALITA' D'INVIO

I soggetti obbligati trasmettono, rispettivamente, all'ENEA e al "Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche" (di seguito "PNCS"), le informazioni e le relative variazioni **esclusivamente per il tramite dei professionisti.**

I professionisti abilitati trasmettono le informazioni sotto la propria responsabilità e nella

consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

I tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni sono tenuti a inviare all'ENEA anche le informazioni sopra citate.

La comunicazione è effettuata mediante l'**invio dell'asseverazione** di cui all'articolo 119 , comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020, ed è **parte integrante della stessa asseverazione**.

Le asseverazioni per stato d'avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. 17 settembre 2024 includono una **sezione aggiuntiva**, a compilazione obbligatoria, conforme all'allegato 1 del D.P.C.M.

**I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico** trasmettono al PNCS le informazioni elencate.

**La sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per stato d'avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del D.P.C.M.** e relative a interventi soggetti all'obbligo della comunicazione.

## **DATI DA COMUNICARE**

Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici (art. 119 , commi 1-3, del D.L. n. 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus (art. 119 , comma 4, del D.L. n. 34/2020), le informazioni da comunicare, nel primo caso all'ENEA e nel secondo al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" (gestito dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri), saranno le seguenti:

- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 ;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.

## **TERMINI DI COMUNICAZIONE**

Le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico **sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l'invio all'ENEA** delle asseverazioni di cui all'articolo 119 , comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, del decreto in commento.

Le informazioni relative agli interventi antisismici che **non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 o che sono stati avviati nel corso del 2024**

, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:

- **31 ottobre 2024** per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati **entro il 1° ottobre 2024**;
- **entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL**, in tutti gli altri casi.

## REGIME SANZIONATORIO

La nuova norma prevede espressamente che l'omessa trasmissione dei dati comporti l'applicazione della **sanzione amministrativa di 10.000 euro**. La sanzione però verrà richiesta soltanto nei casi in cui CILA-s o permesso di costruire siano stati presentati ante 30.3.2024 (data di entrata in vigore del D.L. 29 marzo 2024 n. 39).

Quando, invece, CILA-s o permesso di costruire sono presentati a partire dal 30.3.2024, non sarà applicata alcuna sanzione, ma l'omesso adempimento comporterà la **decadenza dall'agevolazione fiscale** senza alcuna possibilità di poter aderire all'istituto della remissione in bonis, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

Molta attenzione dovrà essere posta ai **termini di trasmissione**, anche perché l'ultima parte del comma 5, art. 3, D.L. 29 marzo 2024 n. 39 specifica che, in relazione a questo adempimento formale, così come in relazione alle comunicazioni di opzione di sconto o cessione di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020, **non è applicabile l'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012**.